



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR

Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici

### ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 110/2025

**Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di produzione, lavorazione, conservazione di tartufi e suoi derivati, ubicato in Voc. Isola 5, nel Comune di Arrone (TR), della ditta A.R. TARTUFI S.r.l., con sede legale in Fraz. Palombare 5, nel Comune di Arrone (TR).**

### PREMESSE

#### **Visto**

che con nota prot. n. 5653 del 11/07/2025, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 140240 del 17/07/2025 e successiva documentazione pervenuta in data 13/10/2025 prot. n. 192060, il SUAPE del Comune di Arrone trasmetteva l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013, richiesta dalla ditta A.R. TARTUFI S.r.l., con sede legale in Fraz. Palombare 5, nel Comune di Arrone (TR) e stabilimento in Voc. Isola 5, nel Comune di Arrone (TR);

#### **Considerato**

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

#### **Considerata**

la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, convocata dalla Regione Umbria;

#### **Visto**

il parere favorevole del Comune di Arrone, reso in sede di Conferenza di Servizi;

#### **Ritenuto**

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

### **DESCRIZIONE ATTIVITA':**

- nello stabilimento, oggetto del presente atto, hanno luogo le attività di produzione conserve di tartufi e suoi derivati, svolte attraverso le seguenti fasi lavorative:
  - 1) arrivo del prodotto (funghi e tartufi);
  - 2) stoccaggio in apposite celle frigorifere;
  - 3) lavaggio meccanico con lavatrice a borbottaggio;
  - 4) invio in vasche di cottura (con aspirazione e filtraggio);
  - 5) dopo la cottura i funghi vengono tagliati e lavorati insieme ai tartufi;
  - 6) confezionamento in barattoli di diverse dimensioni e vendita;
- le attività si svolgono per 16 ore/gg, 5 giorni a settimana, per 255 giorni/anno;
- tutte le emissioni atmosferiche derivanti dalle operazioni del processo di produzione conserve di tartufo, di cui sopra, saranno aspirate da n. 2 cappe e convogliate all'esterno tramite l'unico punto di emissione E1;
- il punto di emissione denominato E2 sarà connesso a impianto di combustione, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 800 kW.

### **PRESCRIZIONI:**

- a) **rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) **realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) **fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) **prescrizioni di carattere generale:**
  - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto di Terni - Orvieto e al Sindaco del Comune di Arrone;
  - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
  - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi, nel rispetto dell'allegato 1, di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto di Terni - Orvieto e Comune di Arrone;
  - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
  - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
  - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da

parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria – Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto di Terni - Orvieto;

- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.11 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.12 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.13 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) prescrizioni specifiche:**

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, il Gestore dovrà effettuare, nel rispetto dell'Allegato 1, almeno 2 misure al punto di emissione E1, nell'arco di 10 giorni;**
- e.2 successivamente, relativamente al punto di emissione E1, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale nel rispetto degli inquinanti di cui all'Allegato 1.**
- e.3 entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime in riferimento alla DGR 947/2025, la ditta dovrà effettuare al punto di emissione E1, la caratterizzazione olfattometrica (rif. Allegato A2 D.D. MinAmbiente 309/2023) e la caratterizzazione chimica degli odori (rif. Allegato A4 D.D. MinAmbiente 309/2023);**
- e.4 relativamente al punto di emissione E1, i monitoraggi per la caratterizzazione olfattometrica dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità trimestrale, per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in esercizio;**
- e.5 nei mesi di maggio giugno e luglio, la caratterizzazione olfattometrica, di cui al precedente paragrafo e.4, dovrà essere effettuata con cadenza mensile;**
- e.6 gli esiti di cui al punto e.4 dovranno essere comunicati trimestralmente unitamente ad una relazione di valutazione dell'impatto ai ricettori sensibili alla**

**Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto di Terni - Orvieto e al Comune di Arrone;**

- e.7 al termine del periodo di cui al punto e.4, il Gestore, entro 60 giorni, dovrà inviare alla Regione Umbria - Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici, all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto di Terni - Orvieto, apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi e rivalutazione degli impatti ai recettori sensibili;**
- e.8 al termine del periodo di cui al punto e.4, la Regione Umbria, all'esito dei monitoraggi, si riserva di fissare concentrazione massima di emissione odorigena;**
- e.9 all'esito misure di cui al precedente paragrafo e.4, qualora non fossero rispettati i valori di accettabilità ai recettori sensibili, il gestore dovrà presentare un progetto di mitigazione dell'impatto odorigeno nelle modalità stabilite dal DPR 59/2013;**
- e.10 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati e successivi aggiornamenti:**

<b>Polveri</b>		<b>EN 13284-1:2017</b>
<b>S.O.V.</b>	<b>espresse come C.O.T.</b>	<b>UNI EN 12619:2013</b>
<b>Concentrazione odorimetrica</b>		<b>UNI EN 13725:2022</b>
<b>Ossigeno</b>		<b>UNI EN 14789:2017</b>
<b>Umidità</b>		<b>UNI EN 14790:2017</b>
<b>Pressione</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

- e.11 il Gestore entro 30 giorni dalla messa in esercizio, dovrà definire procedure ed istruzioni operative finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene derivanti dalle fasi di scarico, deposito e lavorazione delle materie prime (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);**


## **CONDIZIONI**

**le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:**

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'istruttore Direttivo Tecnico

**P.I. Gianluca Bonaccini**



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI****Allegato 1****Ragione Sociale: A.R. TARTUFI S.r.l.****Unità Produttiva: Arrone****(TR)****Voc. Isola, 5**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Produzione conserve tartufo	Polveri	10	mg/Nm³	28.000	16	255	Ambiente	13,50	0,70	-	-	
		S.O.V.	50										
E2	Impianto combustione di	Ossidi di azoto di	350	mg/Nm³	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Legenda:****Punto Emissione****Note**

E1

S.O.V. espresse come C.O.T.